



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto - legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e in particolare l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "*al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", e in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "*Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”* che ha modificato la disciplina di cui al DM 30 settembre 2011, e in particolare l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che con successivo decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

VISTA l'offerta formativa potenziale degli Atenei per l'a.a. 2018/2019, che hanno acquisito le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato DM n. 948/2016;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018-2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato con nota prot. 7102 del 4 febbraio 2019, in ordine alla previsione di 14.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a.a. 2018/2019;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA

Art. 1

1. Nel corrente anno accademico 2018/2019, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.
3. Le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, dai bandi emanati da ciascun Ateneo.
4. Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.
5. Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni **28 e 29 marzo 2019** con le modalità di seguito indicate:

-mattina del 28 marzo 2019 prove scuola dell'infanzia, **pomeriggio del 28 marzo 2019** prove scuola primaria;

-mattina del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria I grado, **pomeriggio del 29 marzo 2019** prove scuola secondaria II grado.

6. Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 del predetto decreto 8 febbraio 2019, n.92.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di **febbraio 2020**.

Art.2

Per l'individuazione dei titoli di ammissione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi resta fermo quanto previsto dall'art. 3 (*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*) e all'articolo 5 (*Disposizioni transitorie e finali*) del D.M. n. 92/2019.

Roma,

IL MINISTRO

Prof. Marco BUSSETTI

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*

Allegato A

Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno

Definita ai sensi dell'art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016

Regione	Denominazione ateneo	Posti sostegno scuola dell'infanzia	Posti sostegno scuola primaria	Posti sostegno scuola secondaria di primo grado	Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado	Totale offerta formativa
Abruzzo	Università dell'Aquila	50	110	40	50	250
Basilicata	Università della Basilicata-Potenza	70	65	15	50	200
Calabria	Università della Calabria	250	350	150	200	950
	Mediterranea di Reggio Calabria	30	60	60	50	200
Campania	Università Suor Orsola Benincasa	270	350	110	270	1000
	Università di Salerno	110	200	50	100	460
Emilia-Romagna	Università di Bologna	35	85	35	65	220
	Università di Modena	25	25	25	25	100
Friuli-Venezia Giulia	Università di Udine	50	60	60	60	230
Lazio	Università Studi Internazionali di Roma-UNINT	130	130	65	130	455
	Libera Università	40	90	35	35	200

	Maria SS Assunta					
	Università di Roma Tre	40	80	90	90	300
	Università Europea di Roma	80	120	40	100	340
	Roma -Istituto Scienze motorie	60	90	60	90	300
	Università degli studi di Roma Tor Vergata	30	45	30	45	150
	Tuscia	40	40	25	25	130
	Cassino e Lazio Meridionale	150	150	130	170	600
Liguria	Università di Genova	30	100	60	70	260
Lombardia	Università di Bergamo	50	100	50	100	300
	Università Milano Bicocca	30	120	120	60	330
	Università Cattolica Sacro Cuore	31	173	176	20	400
Marche	Università di Macerata	180	300	200	200	880
	Università di Urbino	90	150	150	90	480
Molise	Università Campobasso-Molise	70	100	100	100	370
Piemonte	Università di Torino	15	50	65	70	200
Puglia	Università di Bari	120	120	100	100	440
	Università di Foggia	150	150	150	150	600
	Università del	50	50	50	50	200

	Salento					
Sardegna	Università di Cagliari	60	60	60	60	240
	Università di Sassari	0	50	50	50	150
Sicilia	Università di Catania	50	50	100	100	300
	Università Kore di Enna	60	100	30	100	290
	Università di Messina	52	208	97	104	461
	Università di Palermo	100	340	0	0	440
Toscana	Università di Firenze	42	42	42	42	168
	Università di Pisa	15	55	55	75	200
	Università di Siena	0	50	100	100	250
Trentino	Università di Trento	0	40	50	20	110
Umbria	Università di Perugia	55	55	55	55	220
Veneto	Università di Verona	50	125	125	50	350
	Università di Padova	70	180	180	70	500
Totale						14.224